

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CGF

(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 299/CGF– RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2014**

## I° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco, Dott. Lucio Molinari, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI;**
  - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5705/680 PF13-14 SP/BLP DEL 7.4.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)**

Con decisione del 30 aprile 2014 – Com. Uff. n. 74 la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al Sig. Giuseppe Ranieri (Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.) la sanzione dell'inibizione per mesi 2 per la “violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. b) paragrafo VI N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. per non aver documentato agli organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale”, ed alla Società Reggina Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. , la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva.

Avverso tale decisione presentavano ricorso il Ranieri e la società Reggina Calcio S.p.A, censurando la risoluzione dei primi giudici nella convinzione di avere compiutamente adempiuto alle prescrizioni federali avendo effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario in data 16 dicembre 2013, vale a dire nell'ultimo giorno utile a disposizione. L'istituto bancario aveva invece contabilizzato il pagamento nel giorno successivo, cioè oltre il termine di scadenza, da cui il deferimento e la decisione impugnata.

La Corte ritiene che le doglianze difensive meritino accoglimento.

Risulta, infatti, che effettivamente il pagamento degli emolumenti in questione, che deve essere effettuato attraverso bonifico bancario, era stato ordinato il 16 dicembre 2013 alla Banca presso la quale la Società Reggina Calcio S.p.A. disponeva delle somme necessarie; ciò non solo per le affermazioni dei ricorrenti, ma anche sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso istituto bancario, il quale ha anche chiarito che la tardività nella contabilizzazione era dipesa esclusivamente da fattori interni e non riconducibili alla società disponente, titolare delle somme sufficienti ad effettuare l'operazione.

Tale essendo la situazione di fatto, non può non riconoscersi, del resto sulla scorta della stessa giurisprudenza di questa Corte, che il ritardo di un giorno nel pagamento degli emolumenti

dovuto ad un impedimento nell'iter procedurale interno all'istituto bancario costituisca una causa di forza maggiore esimente delle responsabilità contestate alla Società Reggina Calcio S.p.A. e al suo amministratore e legale rappresentante. Ciò perché da un lato la Società ed il suo dirigente hanno operato osservando i limiti temporali previsti dalle disposizioni federali per cui nessun rimprovero circa l'osservanza delle normali regole di prudenza potrebbe essere loro mosso, dall'altro il ritardo, peraltro di un solo giorno, è stato determinato da un fatto improvviso, riconducibile ad un momento organizzativo dello stesso istituto bancario e quindi, soprattutto, assolutamente al di fuori delle possibilità di intervento dei disponenti, dal quale, pertanto, non è possibile far discendere una qualsiasi forma di responsabilità.

Deve, in conclusione, come già di recente disposto per il caso "Cesena", essere accolto il ricorso proposto dal Ranieri e dalla Società Reggina Calcio Spa con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI/VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S.;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO GIORDANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E AMMENDA DI €7.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE ((NOTA N. 6069/707 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014). (NOTA N. 6070/694 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014)**

Con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75 del 30 aprile 2014 – veniva inflitta al Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della società Reggina Calcio S.p.A., la sanzione dell'inibizione per mesi 5, per la "violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., per non aver documentato agli organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale", per la "violazione prevista e punita dall'art.85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver documentato agli organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale", ed infine, insieme al sig. Sergio Giordano, Presidente del Collegio Sindacale della società Reggina Calcio Spa, inibito per mesi due, per la "violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per avere prodotto alla Co.Vi.So.C in data 17 febbraio 2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale".

Alla società Reggina Calcio S.p.A., deferita a titolo di responsabilità oggettiva per i medesimi episodi, veniva irrogata la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di €7.000,00.

Avverso tale decisione presentavano ricorso sia la società che i due dirigenti che con ampia e diffusa motivazione sostenevano, quanto alla contestazione relativa alla mancata corresponsione degli emolumenti, che in realtà le somme dovute ai giocatori costituivano un incentivo all'esodo, avendo tutti i calciatori risolto anticipatamente il contratto con la società Reggina Calcio S.p.A. rispetto alla quale non potevano essere considerati dei tesserati. Il calciatore che sottoscrive una risoluzione contrattuale, si legge nel reclamo, "interrompe qualunque rapporto di natura contrattuale – sportiva con la società di appartenenza". In relazione, poi, alla falsità della dichiarazione resa in

proposito dal Ranieri e dal Giordano alla Co.Vi.So.C, ne conseguirebbe la sua rispondenza alla verità di fatti, proprio perché l'incentivo all'esodo non potrebbe essere considerato un emolumento.

In ordine, infine, al mancato pagamento delle ritenute Irpef, esso sarebbe giustificato in quanto determinato dal ritardo con cui la Lega Calcio aveva bonificato alla società le rate di mutualità e le altre somme di sua spettanza.

Ad avviso della Corte le doglianze difensive possono trovare solo parzialmente accoglimento nei sensi di cui appresso.

Mentre, infatti, non può essere pienamente condiviso il ragionamento di parte attorea, secondo il quale la risoluzione del contratto determinerebbe il mutamento della natura giuridica delle somme da corrispondere al calciatore, le quali non potrebbero più essere considerate il corrispettivo di una prestazione lavorativa che non è più né possibile né dovuta, ma l'oggetto di un nuovo e diverso accordo tra le parti che non rientrerebbe nel concetto di emolumento e, di conseguenza non sarebbe sottoponibile agli adempimenti previsti per il contratto di lavoro tra società e giocatori, dovendosi ancora una volta condividere l'orientamento consolidato del giudice di prime cure sull'astratta equiparabilità dell'incentivo all'esodo agli emolumenti, nondimeno occorre dare rilievo, dal punto di vista soggettivo, al mutamento dello status contrattuale, di modo che non può essere ritenuta mendace ai fini disciplinari la dichiarazione resa in proposito dal Ranieri e dal Giordano agli organi federali di controllo.

A diversa conclusione, invece, si deve giungere per quanto concerne la contestazione conseguente all'omesso versamento delle ritenute Irpef. Ciò perché qualunque sia la natura delle somme dovute dalla società ai suoi ex tesserati, essa per la sua funzione di sostituto d'imposta sarebbe stata tenuta al versamento all'erario delle ritenute Irpef, né, al riguardo può assumere valore esimente l'invocato ritardo nell'accreditamento di somme da parte della Lega, non esistendo alcun collegamento causale tra le due circostanze, per cui la Società avrebbe dovuto comunque provvedere all'adempimento con altri mezzi finanziari.

In conclusione, sulla scorta di quanto detto, vi è spazio per l'annullamento della sanzione inflitta al Giordano, e per una rimodulazione di quelle irrogate al Ranieri ed alla società Reggina Calcio S.p.A., da infliggere in conseguenza della sola mancata documentazione dei versamenti Irpef, che appare possibile contenere rispettivamente nella misura di mesi due di inibizione, e di 1 punto di penalizzazione.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria:

- riducendo a 1 punto di penalizzazione in classifica la sanzione inflitta alla reclamante;
- rideterminando in mesi 2 l'inibizione inflitta al Sig. Giuseppe Ranieri.

Annulla per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 12 settembre 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete